

ACCORDO PROVINCIALE SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

In data 2 aprile 2021

Tra

l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente Marco SEGATTA, dal Presidente della Categoria dell'Autotrasporto Roberto BELLINI, assistiti dalla dott.ssa Deborah BATTISTI dell'Area Politiche del Lavoro e contrattazione

e

le OO.SS della categoria del Trasporto

FILT CGIL del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. Stefano MONTANI
FIT CISL del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. Giovanni GIORLANDO
UILTRASPORTI del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. Franco CERBARO

Premesso che

- Il settore dell'autotrasporto merci, in particolare quello artigiano, sta attraversando una fase di forte difficoltà legata non solo alla pandemia in corso, ma, in particolare, alla complessa revisione del sistema del trasporto merci e della logistica connesso all'integrazione dei sistemi sovranazionali in ambito europeo;
- Imprese e lavoratori del settore rischiano di essere marginalizzati in conseguenza ai processi di delocalizzazione dei gradi vettori e dall'utilizzo di strumenti quali la somministrazione ed il distacco internazionale. Processi che hanno estremizzato le regole della concorrenza comprimendo sempre più i prezzi di mercato;
- Le Parti sociali hanno individuato alcuni temi da sviluppare per contrastare, da un lato, i fenomeni dell'illegalità diffusa nel settore e, dall'altro, di salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità del settore ed intendono, quindi, assegnare alle relazioni sindacali, alla contrattazione di secondo livello ed alla bilateralità una funzione centrale per accrescere la competitività delle imprese e tutelare i diritti dei lavoratori;
- La contrattazione di secondo livello, in particolare quella diretta a regolamentare l'orario di lavoro ai sensi dell'artt. 11, 11 bis e 11 quinquies del CCNL e la forfetizzazione degli straordinari, sembra poter essere un elemento utile per dare certezza a imprese e lavoratori sull'organizzazione dell'impresa e sull'armonizzazione dei trattamenti economici dei lavoratori;



Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutte le imprese artigiane ed alle imprese associate all'Associazione Artigiani Trentino che applicano la specifica "Sezione Artigiana Autotrasporto Merci" del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

Art. 2 Decorrenza e durata

B



Il presente accordo avrà decorrenza dal 1/04/2021 al 31/12/2022.

Si intende tacitamente rinnovato salvo formale disdetta di una delle parti da inviare mediante pec ovvero in raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della scadenza.

Qualora a livello nazionale si giungesse alla stipula di accordi di pari o simile natura, le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Con la firma del presente accordo le Parti si danno atto di aver proceduto ad attuare la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL.

Art. 3 Adesione EBNA/EBAT/FSBA

L'adesione avverrà secondo quanto previsto nella Sezione Artigiana all'articolo "Diritto alle prestazioni della Bilateralità" del CCNL 3/12/2017 per le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 4 Trattamento di forfetizzazione dello straordinario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in deroga a quanto previsto dall'art. 11, co. 1, per il personale viaggiante inquadrato negli ex liv. 3° Super e 3° liv. Junior (rif. art. 11 quater), oggi per i parametri A, B, C e F – secondo la nuova classificazione del personale prevista dal CCNL 3.12.2017 – il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza e disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06, 165/2014, 1054/2020 la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario di lavoro è di 47 ore settimanali.

Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada e dalle Normative comunitarie le aziende si impegnano a dare applicazione alle clausole che regolano il computo dell'orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue applicando la forfetizzazione di seguito indicata ovvero eventuali accordi aziendali migliorativi rispetto a quanto indicato.

Alla luce di quanto sopra esposto le Parti convengono che l'orario di lavoro si articola su 47 ore settimanali ed individuano le fasce di impegno giornaliero sottoelencate.

L'impegno va calcolato dalla partenza dal posto di lavoro, stabilita dal datore di lavoro, all'ora di rientro in azienda per l'insieme dell'articolato impegno di lavoro degli autisti impiegati in mansioni discontinue.

Forfetizzazione straordinari su impegno giornaliero

Impegno giornaliero	Straordinario forfettizzato
Da 6 a 11 ore	20 minuti
Da 11 a 13 ore	35 minuti
Da 13 a 15 ore	50 minuti

Al personale viaggiante che per esigenze tecnico-organizzative deve fruire del riposo giornaliero in cabina sarà corrisposto, in aggiunta all'indennità di trasferta, un ulteriore incremento di 20 minuti di straordinario forfettizzato.

Nei casi di certificazione della discontinuità ovvero di armonizzazione degli accordi Integrativi aziendali in essere con l'attuale accordo per la forfetizzazione le aziende si dovranno rivolgere alla Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto - Istituita presso Ebat - inviando per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: commissioneautotrasporto@ebat.tn.it i relativi modelli - Mod.1/Mod.2 - disponibili sul sito dell'Ente.

Art. 5 Previdenza complementare

Le Parti, volendo sostenere ed incentivare l'iscrizione alla Previdenza complementare dei lavoratori del settore, concordano che a decorrere dal 1° luglio 2021 le aziende verseranno per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenze complementare negoziale territoriale intercategoriale "Laborfonds" la percentuale dello 0,5% in aggiunta a quella prevista dal CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'Associazione Artigiani Trentino

Il Presidente

Marco SEGATTA



Il Presidente della Categoria Autotrasporto

Il Presidente

Roberto BELLINI



p. l'Area Politiche del Lavoro e Contrattazione

Deborah BATTISTI



FILT CGIL del Trentino

Il Segretario Generale

Stefano MONTANI



FIT CISL del Trentino

Il Segretario Generale

Giovanni GIORLANDO



ULTRASPORTI UIL del Trentino

Il Segretario Generale

Franco CERBARO

